



COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

Provincia di Oristano

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese operanti nel Comune di San Nicolò d'Arcidano, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19

- ANNUALITA' 2021 -

ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020 di "ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020".

art.1 "Oggetto"

Il presente bando, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 08/07/2022 definisce, per ciascuno le modalità di assegnazione, i termini, le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi da erogare alle attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale, attribuiti al Comune di San Nicolò d'Arcidano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

art. 2 "Dotazione finanziaria"

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa dal Governo sul Fondo FSC del bilancio del ministero dell'economia e delle finanze ammontano a € 104.667,00 per il Comune di San Nicolò d'Arcidano, così ripartite:

- per l'annualità 2020 € 44.857,00 (già erogate mediante Bando det. amm. 38/2021);
- **per l'annualità 2021 € 29.905,00 (da erogarsi mediante il presente bando);**
- per l'annualità 2022 € 29.905,00 (da erogarsi mediante futuro bando, entro l'anno 2023).

art. 3 “Azioni finanziabili”

Son finanziabili mediante contributo a fondo perduto le seguenti spese di cui all' art. 4 comma 2 del DPCM 24 settembre 2020:

- lett. a): spese di gestione;
- lett. b): iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammmodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Al sensi dei commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (65-quinquies)... anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19 (perdite di fatturato).

art. 4 “Requisiti oggettivi”

Ai sensi dell' art. 4 comma 1 del DCPM 24 settembre 2020 possono presentare istanza le piccole e micro imprese* ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014, che abbiano i seguenti requisiti:

- svolgere attività economiche attraverso un' unità operativa nel Comune di San Nicolò d'Arcidano ovvero intraprendere nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale; *(tali attività sono definite dall'art. 1 comma 1 lettera b del suddetto DPCM “attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale”);*
- essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive alla data di concessione del contributo;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo.

Secondo quanto specificato dalle relative FAQ ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione:

- *“Ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, le attività economiche destinatarie sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale di rinvia alla definizione della “materia commercio” contenuta nell'articolo 39 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.”*
- *“Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'art. 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola”.*

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo e di concessione del beneficio economico.

In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e versamento imposte tributi comunali. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis oppure le somme saranno trattenute dal Comune a scomputo del debito.

Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

I soggetti privati beneficiari finali del contributo comunale, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

- *ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

art. 5 "Spese ammissibili"

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, riconducibili alle finalità del finanziamento, avente il proposito anche di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid 19 e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune o in forza di altro titolo autorizzatorio:

A. Spese di gestione rientranti in queste categorie:

1. studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
2. materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
3. canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
4. adeguamento organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
5. organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
6. spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (consulenza fiscale, certificazioni aziendali, assistenze informatiche);
7. spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
8. formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
9. affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa;

B. Spese in conto capitale rientranti in queste categorie:

1. adeguamento strumentazione informatica: reti informatiche, realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;

2. arredi, strutture temporanee, macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, compresi veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
3. adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
4. manutenzione straordinaria (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.).

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria rientranti nelle categorie sopra enumerate, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al finanziamento e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 1° gennaio 2021 fino alla data del 31 dicembre 2021.

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura che deve essere afferente al periodo considerato. In mancanza rileva la bolla di consegna del bene con la precisazione che la fattura dovrà essere emessa, e consegnata, entro la data di scadenza del bando .

art. 6 "Spese non ammissibili"

Sono considerate spese non ammissibili al contributo, tutte le spese non riconducibili alle finalità del finanziamento.

art.7 "Punteggi e concessione dei contributi"

L'ammontare del contributo sarà quantificato tenendo conto dei seguenti parametri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1/A		
"SPESE DI GESTIONE RENDICONTATE"		
<i>Punteggio massimo: punti 15</i>		
<u>L'importo dichiarato dovrà coincidere con importo totale dei giustificativi – IVA esclusa - da allegarsi al modulo A)</u>		
Spese ammissibili rendicontate (art. 5 del bando)	Nessuna spesa	Punti 0
	da € 0,01 fino a € 2.500,00	Punti 3
	da € 2.500,01 a € 5.000,00	Punti 6
	da € 5.000,01 a € 7.500,00	Punti 9
	da € 7.500,01 a € 10.000,00	Punti 12
	oltre € 10.000,00	Punti 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1/B	
"SPESE IN CONTO CAPITALE RENDICONTATE"	
<i>Punteggio massimo: punti 15</i>	
<u>L'importo dichiarato dovrà coincidere con importo totale dei giustificativi – IVA esclusa - da</u>	

<u>allegarsi obbligatoriamente al modulo A)</u>		
Spese ammissibili rendicontate (art. 5 del bando)	Nessuna spesa	Punti 0
	da € 0,01 fino a € 2.500,00	Punti 3
	da € 2.500,01 a € 5.000,00	Punti 6
	da € 5.000,01 a € 7.500,00	Punti 9
	da € 7.500,01 a € 10.000,00	Punti 12
	oltre € 10.000,00	Punti 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE N.2 “PERDITA DI FATTURATO RISPETTO AL 2019” <i>Punteggio massimo: punti 100</i>	
<u>(N.B. gli importi dichiarati dovranno coincidere con importi di cui a documenti “dichiarazione IVA 2019 e 2021” con relativa ricevuta di invio da allegarsi obbligatoriamente al modulo A o, in caso di contabilità a “regime forfettario” dalle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2021, da allegarsi obbligatoriamente al modulo A</u>	
Attività che NON abbiano subito una riduzione del fatturato nell’anno 2021 raffrontato rispetto all’anno 2019 (da dichiararsi comunque nell’eventualità)	Punti 0
Attività che abbiano subito una riduzione del fatturato nell’anno 2021 dallo 0,01 % al 100% raffrontato rispetto all’anno 2019	Punti da 0,01 a 100
Tutte le attività aperte dal 1° gennaio 2020 escluse pertanto dal criterio di calcolo “perdita di fatturato rispetto al 2019”	Punti 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE N.3 “NUMERO DI DIPENDENTI” <i>Punteggio massimo: 10</i>	
Numero dipendenti alla data del 31.12.2021	Punti 1 (per ciascun dipendente)

Sarà applicata la seguente formula

totale punteggio = sommatoria punteggio di tutte le domande ammesse a beneficio;

valore punto= contributo stanziato/ tot. punteggio

contributo individuale= punteggio istanza valore punto*

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 08.07.2022 la liquidazione del contributo, **non** dovrà essere in ogni caso superiore alle spese sostenute dall’impresa e sarà effettuato in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN dichiarato in domanda dal beneficiario, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

Per le imprese che hanno aperto l'attività durante l'anno 2019, le perdite di fatturato saranno calcolate raffrontando proporzionalmente il fatturato dell'anno 2021 rispetto al periodo effettivo di apertura dell'anno 2019.

art. 8 “Termini e modalità di presentazione delle istanze – Condizioni di ammissibilità”

Il contributo a fondo perduto sarà istruito a seguito di presentazione di apposita domanda, utilizzando unicamente i modelli predisposti da questo ente. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

I moduli di domanda (A e B), compilati utilizzando esclusivamente i modelli allegati dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante/titolare che dovrà allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità, **pena l'esclusione**.

Il richiedente potrà firmare l'istanza di contributo con firma digitale e, in questo caso non sarà necessario allegare la fotocopia del documento d'identità.

IMPORTANTE: ONDE PROCEDERE AGEVOLMENTE CON IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LE IMPRESE SARANNO TENUTE, IN FASE DI ISTANZA DI CONTRIBUTO A PRESENTARE DOCUMENTAZIONE IDONEA COMPROVANTE GLI IMPORTI DICHIARATI, SIA INERENTI ALLE SPESE RENDICONTATE SOSTENUTE CHE ALLA PERDITA DI FATTURATO.

I suddetti importi dovranno essere **esplicitamente dichiarati e dovranno corrispondere alla documentazione presentata.**

Similmente dovrà essere esplicitamente dichiarato qualora **non** siano state sostenute spese di cui al criterio 1/a oppure di cui al criterio 1/b e qualora **non** si abbia avuto una perdita di fatturato di cui al criterio n. 2. Qualora l'impresa ometta dichiarazione ove richiesto, sarà attribuito **punteggio pari a 0 punti** nel criterio di valutazione di riferimento.

Nel caso in cui l'impresa ometta dichiarazioni di entrambi i criteri 1/a e 1/b, l'istanza del contributo sarà ritenuta inammissibile.

La domanda dovrà pervenire a decorrere **dalla data di pubblicazione del presente bando alle ore 13.00 del 18/10/2022 (a pena di esclusione)**, *esclusivamente* con le seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Nicolò d'Arcidano – piazza della Libertà n. 1;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo **protocollo@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it** riportando nell'oggetto della PEC la dicitura “RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN AMBITO COMMERCIALE – ANNUALITA' 2021”. L'invio sarà ritenuto valido solo in presenza di ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di gestione della PEC.

La presentazione dell'istanza comporta l'automatica accettazione di tutte le condizioni e obblighi previsti dal presente avviso pubblico.

art. 9 “Modalità di erogazione degli eventuali contributi”

Il contributo di cui al presente bando potrà essere erogato esclusivamente all'impresa con versamento su conto corrente postale o bancario intestato alla medesima. Nel caso in cui il conto corrente della ditta individuale coincida con quello del titolare, l'erogazione del contributo potrà avvenire solo se l'interessato dichiara di impegnarsi ad utilizzare il contributo, pena la restituzione dello stesso, per l'attività di impresa.

Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28 , comma 2 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ed è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600 e delle FAQ - aggiornamento 8 giugno 2021- inerenti il DPCM 24 settembre 2020 dell'agenzia per la coesione territoriale le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Ai sensi del comma 2, art. 6 del D.P.C.M. 24 settembre 2020, ogni sostegno che verrà concesso ad ogni attività economica sarà identificato con l'attribuzione di un Codice Unico di Progetto (CUP).

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 08.07.2022:

- il contributo concesso non potrà essere superiore alle spese sostenute dall'impresa facente istanza (così come già ribadito nell'art. 7 del presente Bando);
- il Comune di San Nicolò d'Arcidano procederà all'erogazione del contributo solo previo accredito dei fondi statali nelle casse comunali.

art. 10 “Modalità di tenuta e presentazione delle spese ammesse a rimborso e documentazione inerente il computo della perdita di fatturato”

Si precisa che i documenti giustificativi delle spese ammesse a rimborso dovranno:

- Essere presentati TASSATIVAMENTE in fase di istanza del contributo, da allegarsi al modulo A;
- avere la sommatoria degli importi che coincida con gli importi dichiarati nei criteri di valutazione di cui al modello A
- Essere intestati al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- **Essere pagati tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori.**
- Essere effettivamente sostenuti e quietanzati dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
- dovrà essere esplicitamente dichiarato anche il caso di nessuna spesa sostenuta (criterio 1/a o criterio 1/b);

Sono **esclusi TASSATIVAMENTE** i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per la verifica contabile;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

Per il computo e la verifica della perdita di fatturato (criterio di valutazione n. 2):

- dovranno essere presentate copia di dichiarazione IVA anni 2019 e 2021 con relativa ricevuta di avvio;
- in caso di contabilità a regime "forfettario" potrà essere presentata la dichiarazione dei redditi inerenti agli anni 2019 e 2021;
- dovrà essere dichiarato esplicitamente anche il caso di nessuna perdita di fatturato;

art. 11 "Attività istruttoria e di controllo"

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta dal RUP e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

All'operatore economico è assegnato un termine non superiore a 7 giorni lavorativi per sistemare le irregolarità segnalate dall'ufficio in fase istruttoria. L'omesso riscontro, nei termini assegnati per adempiere comporta la decadenza dall'assegnazione del contributo.

Le domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale saranno sottoposte a una valutazione dalla quale scaturirà una graduatoria per l'assegnazione del contributo.

Gli uffici comunali accerteranno la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e determineranno la quantificazione delle agevolazioni, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà di cui al paragrafo precedente e idoneo riscontro in ordine al regolare mantenimento dell'attività intrapresa.

Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- presentate oltre i termini di presentazione;
- presentate in difformità a quanto statuito dal presente bando.

Il Comune, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione del contributo, effettuerà controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite.

Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

art. 12 "Cumulo"

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

art. 13 "Revoche"

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Art.14 "Informazioni per le procedure di accesso"

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica che il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande; nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento; gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di San Nicolò d'Arcidano.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Gli esiti della graduatoria e l'ammontare beneficiato saranno pubblicate all'albo pretorio dell'ente e nella apposita sezione di amministrazione trasparente di cui all'art. 26 del d.lgs 33/2013. Resta inteso che il Comune procederà alla liquidazione dei benefici economici solo a seguito dell'emissione dell'ordinativo incasso del contributo da parte del Ministero.

Art.15 “Tutela della privacy”

INFORMATIVA (ARTICOLO 13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 E ARTT.13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD))

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati personali conferiti con la domanda saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nell'istanza di contributo non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della presente procedura e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Nicolò d'Arcidano.

Responsabile della protezione dei dati è: Gruppo Maggioli Spa - Rete Entionline All Privacy - Avv. Nadia Corà Via del Carpino n. 8 47822 Sant'Arcangelo di Romagna (RN) email: consulenza@entionline.it P.IVA: 002254110204PEC : professionisti@pec.ncpg.it

Art. 16 “Responsabile del procedimento”

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo, sig.ra Sofia Murgia.

Le informazioni e richieste di chiarimenti sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo segreteria@comune.sannicolodarcidano.or.it oppure pec: segreteria@pec.comune.sannicolodarcidano.or.it

Art. 17 “Disposizioni finali”

L'Amministrazione si riserva per motivi di pubblico interesse la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Sofia Murgia